



COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 77 del 26/05/2016

**OGGETTO : Richiesta di risarcimento danni Sig.ri Votta Arcangelo ed Eleonora Calvieri/
Comune di Curinga - Procedimento di negoziazione assistita – Incarico al legale
difensore.**

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **26** del mese di **Maggio**, alle ore **13,00** nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :

Cognome		Nome	Carica	Presente	Assente
PALLARIA	Ing.	Domenico Maria	Sindaco –		X
MAIELLO	D.ssa	Patrizia Giovanna	Vice Sindaco	X	
SERRATORE	Stud. Univ.	Barbara Ornella	Assessore	X	
FRIJIA	Per. Agr.	Giuseppe	Assessore	X	
MAIELLO	Geom.	Antonio	Assessore	X	
			Totale	4	1

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta Cefalà.

Il Vicesindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

• **che** con il D.L. n. 132/2014, recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", convertito con modificazioni in Legge n. 62/2014, sono state introdotte nell'ordinamento "*disposizioni idonee a consentire, da un lato, la riduzione del contenzioso civile, attraverso la possibilità del trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria, d'altro lato, la promozione, in sede stragiudiziale, di procedure alternative alla ordinaria risoluzione delle controversie nel processo*";

che, in particolare, la risoluzione dei conflitti e delle controversie in via stragiudiziale viene favorita dall'introduzione di un nuovo istituto: la procedura di negoziazione assistita da un avvocato;

che la cd. negoziazione assistita si inserisce, quindi, all'interno del complessivo sistema di gestione dei conflitti civili, anche se esternamente al processo civile;

che la procedura di negoziazione assistita consiste essenzialmente nella sottoscrizione da parte delle parti in lite di un accordo (detto convenzione di negoziazione) mediante il quale esse convengono di cooperare per risolvere in via amichevole una controversia vertente su diritti disponibili tramite l'assistenza degli avvocati, nonché nella successiva attività di negoziazione vera e propria, la quale può portare al raggiungimento di un accordo che, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;

che la convenzione deve contenere, a norma dell'art. 2 del d.l. n. 132/2014, sia il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, che non può essere inferiore a un mese e superiore a tre (salvo proroga di 30 giorni su richiesta concorde delle parti), sia l'oggetto della controversia, che non può riguardare né i diritti indisponibili né materie di lavoro; deve essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta e deve essere conclusa con l'assistenza di uno o più avvocati, i quali certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte all'accordo sotto la propria responsabilità professionale;

che, accanto alla negoziazione facoltativa, il legislatore ha previsto anche ipotesi di negoziazione assistita obbligatoria per le azioni riguardanti il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme, purché non eccedenti 50.000 euro e non riguardanti controversie assoggettate alla disciplina della c.d. "mediazione obbligatoria".

che il nuovo istituto assegna un ruolo determinante agli avvocati, ai quali vengono conferiti determinati poteri e attribuiti una serie di obblighi cui attenersi scrupolosamente al fine di non incorrere in illeciti deontologici e disciplinari; oltre all'obbligatorietà dell'assistenza, agli avvocati vengono attribuiti, infatti, poteri di autentica e di certificazione delle sottoscrizioni autografe delle parti, della dichiarazione di mancato accordo, nonché della conformità della convenzione alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Considerato che in merito all'affidamento di incarichi di patrocinio o di servizi legali, il nuovo codice degli appalti approvato con D.Lgs. n.50/2016 ha ricondotto con l'art.17 i predetti incarichi ai c.d. Servizi esclusi dalla disciplina di dettaglio del Codice dei contratti pubblici.

che l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso, quindi, va effettuata nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, secondo l'espressa previsione contenuta nell'articolo 4 del predetto codice, che vale per tutti i contratti esclusi.

che, in esito a quanto sopra, le amministrazioni sono, pertanto, tenute a definire una procedura che consenta il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

RILEVATO che, alla luce di quanto sopra, questa Amministrazione intende autorizzare l'avvio delle procedure per la redazione di un elenco di professionisti, singoli o associati, regolarmente iscritti all'albo degli avvocati ovvero facenti parte dell'avvocatura per le pubbliche amministrazioni,

per l'attività di assistenza nelle negoziazioni assistite per cause non eccedenti 50.000 euro, mediante avviso pubblico e redazione di apposito disciplinare di incarico, prevedendo l'assistenza nella negoziazione assistita da parte del legale incaricato dietro corresponsione di un compenso minimo con la precisazione, tuttavia, che, allo stesso dovrà essere conferito incarico di rappresentanza in giudizio nel caso di negoziazione con esito negativo e successiva chiamata in giudizio da controparte.

VISTO che l'Avv. Roberto Sorrenti, con studio in Curinga (CZ) in C.so Giuseppe Garibaldi, 62, con riferimento alla richiesta di risarcimento relativa ai danni occorsi in data 13/12/2011 all'immobile, sito in Via Ospizio n.39, in possesso dei sig.ri Votta Arcangelo e Calvieri Eleonora, ha fatto pervenire un invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art.2 del D.L.n.132/2014, convertito in L. n. 164/2014 con nota acquisita ai ns. atti in data 02 maggio prot. n.2726;

TENUTO CONTO:

che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, la mancata risposta all'invito entro 30 giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal Giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del c.p.c.;

che nella fattispecie tale termine scade il 01/06/2016;

che, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, è fatto obbligo per le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente;

che, nella struttura organizzativa di questo Ente non è previsto un ufficio legale preposto ad assicurare la tutela legale del Comune e che, pertanto, sussiste la necessità di reperire un professionista in possesso delle competenze necessarie;

Rilevata, pertanto, la necessità di procedere, con riferimento alla vertenza di che trattasi, alla nomina di legale al quale affidare la difesa e rappresentanza legale dell'Ente in sede di negoziazione assistita di cui al D.L. 132/2014 convertito nella Legge n.162/2014;

DATO ATTO che l'Amministrazione, nelle more della pubblicazione dell'avviso pubblico di cui sopra, intende individuare il legale che rappresenti l'Ente nella convenzione di negoziazione assistita per il procedimento in oggetto, nella persona dell'avv. Eugenio Surace, con studio a Curinga in via Nazionale n.72, legale di fiducia dell'Ente che già in passato ha dato dimostrazione della capacità di gestione dei contenziosi, il quale, contattato dal Responsabile dell'Area Affari Generali di questo Ente, si è reso immediatamente disponibile ad assistere il Comune nella convenzione di negoziazione assistita di che trattasi;

DATO ATTO che l'incarico viene conferito per un compenso pari ad € 100,00, oltre IVA e C.P.A., precisando che nel caso in cui non dovesse raggiungersi la convenzione di negoziazione assistita, il Comune affiderà al suddetto avvocato l'incarico di assistenza in giudizio della relativa controversia legale;

CHE l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all'affidamento del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

CHE le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di aderire all'invito alla negoziazione assistita di che trattasi nei termini di legge al fine di non arrecare danni all'Ente.

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, la P.A. deve improntare i propri comportamenti a criteri di legalità, efficienza, economicità e imparzialità, avvalendosi prioritariamente delle proprie strutture organizzative;

Visto l'art. 107, comma 3, lettera f) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale attribuisce ai dirigenti i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo;

Visto l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 che recita testualmente: *“Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.”*;

Visto il Dlgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;
DATO ATTO, altresì, che, proprio per la sua specificità, all'incarico in parola non può essere applicata la disciplina per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione, di studio o ricerca o consulenza.

DATO ATTO che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall'art. 1 ,comma 11, della L. 30.12.2004, n. 311.

ACQUISITO il parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed, altresì, il parere di regolarità contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Affari Generali e dal Responsabile dell'Area Finanziaria dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 174 del 10/10/2012;

CON VOTI unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI RICHIAMARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI ADERIRE al procedimento di negoziazione assistita, ex art. 2 del D.L. 12/9/2014, n. 132 con l'Avv. Roberto Sorrenti per la soluzione della controversia relativa alla richiesta di risarcimento danni di cui in premessa.

DI AFFIDARE, per i motivi esposti in premessa, all'Avv. Eugenio Surace , con studio legale in Curinga in via Nazionale n.72, l'incarico di assistenza stragiudiziale e partecipazione alla convenzione di negoziazione assistita per la definizione della vertenza in atto con l'Avv. Roberto Sorrenti sopra meglio specificato.

DI DARE ATTO che tale incarico s' intende conferito con ogni più ampia facoltà di legge, e che il Sindaco con la presente deliberazione viene autorizzato a sottoscrivere il relativo mandato ed ogni conseguente atto, anche attraverso il ministero del predetto legale incaricato, ratificando fin d'ora il suo operato.

DI DARE ATTO, altresì, che l'incarico viene conferito per un compenso pari ad € 100,00, oltre IVA e C.P.A, precisando che nel caso in cui non dovesse raggiungersi la convenzione di negoziazione assistita, il Comune affiderà al suddetto avvocato l'incarico di assistenza in giudizio della relativa controversia legale.

DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Affari Generali ogni adempimento consequenziale alla presente deliberazione.

DI PRECISARE , per quanto concerne l'incarico legale, che verranno adempiuti i vigenti obblighi di pubblicità.

DI STABILIRE che la presente deliberazione dovrà essere sottoscritta per accettazione di tutto quanto in essa contenuto da parte del predetto Avv.Eugenio Surace , e che, in esito a tale sottoscrizione, la stessa assumerà valore contrattuale.

DI TRASMETTERE al legale di cui sopra copia della presente deliberazione.

DI DICHIARARE, stante l'urgenza del provvedere, con separata unanime votazione resa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

Giu Giunta Comunale

Consiglio Comunale

OGGETTO : Richiesta di risarcimento danni Sig.ri Votta Arcangelo ed Eleonora Calvieri/
Comune di Curinga - Procedimento di negoziazione assistita – Incarico al
legale difensore.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 26/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Rosetta cefalà

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 26/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Umberto Ianchello

Approvato e sottoscritto

► Il Presidente

F. to : D.ssa Patrizia Giovanna Maiello

► Il Segretario Comunale

F. to : D. ssa Rosetta CEFALA'

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e contestualmente è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. **3716**.

Data **16/06/2016**

► Il Responsabile

F. to : D. ssa Rosetta CEFALA'

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data **16/06/2016**

► Il Responsabile

F. to : D. ssa Rosetta CEFALA'

**E COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
CURINGA, 16/06/2016**

Il Segretario Comunale

D. ssa Rosetta CEFALA'